



Udienza del 26.1.17

Causa n. 3174 2015

Sono comparsi l'avv. Andrea Tessari per la parte ricorrente.

E' altresì presente la dott.ssa Paola Finazzi ai fini della pratica forense.

Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.

L'avv. Tessari si riporta al contenuto del ricorso e conclude insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni in esso contenute.

All'esito il Giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti che si sono allontanate.

Il Giudice

Dr. Marco Cucchetto





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro

Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all'udienza del giorno 26.1.2017 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. **3174 / 2015** RCL promossa con ricorso depositato il 15.12.15

da

FRANCESCO CORSARO (C.F. CRSFNC61D24C351F), con il patrocinio dell'avv. **TESSARI ANDREA**, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. **TESSARI ANDREA**

Contro

COMUNE DI ARCOLE (C.F. 83002270235)
(CONTUMACE)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso 15.12.15 il ricorrente – già nominato titolare della segreteria convenzionata fra il Comune di Zevio ed il Comune di Arcole con atto n. 45 del 06.02.2014 - ha convenuto in giudizio **COMUNE DI ARCOLE** evidenziando che durante l'incarico aveva rogato diversi contratti per





conto del Comune di Arcole, maturando conseguenti diritti di rogito per complessivi euro 7.366,87 nel periodo 1.1.15 – 31.8.16 (v. comunicazione del Vice Sindaco prot. n. 12328 del 08.09.2015: doc. n. 3).

Il ricorrente aveva richiesto al Comune la liquidazione dei predetti diritti di rogito ma il Comune aveva respinto la richiesta motivando sulla dubbiozza delle interpretazioni in proposito: l'art. 10, comma 2 bis, del D. L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, non avrebbe consentito in via generale la liquidazione dei diritti di rogito ai segretari di fascia A e B e, posto che il ricorrente era ricompreso nella categoria di fascia A – equiparabile sul versante retributivo al personale con qualifica dirigenziale – non sarebbe stato possibile accogliere l'istanza nella scarsa chiarezza del quadro interpretativo di riferimento.

Alla prima udienza 11.10.16 non si costituiva il Comune convenuto, dichiarato contumace, e non si presentava alcuno per l'amministrazione comunale; il ricorrente, liberamente interrogato, confermava integralmente il contenuto del ricorso, ed a chiarimenti precisava: *"Nel comune di Arcole non ci sono figure dirigenziali; la convenzione di segreteria con il Comune di Arcole è venuta meno in data 3.10.16 per recesso unilaterale espresso dal Comune. Ora opero per il Comune di Torri del Benaco"*.

Il giudice reputata matura la causa per la decisione rinviava all'odierna udienza nella quale il ricorrente, invitato alla discussione, concludeva come in epigrafe e la causa veniva decisa mediante lettura di dispositivo, con motivazione contestuale.

* * *

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Va sottolineato che l'art. 10 D.L. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla L.114/14, ha abrogato l'articolo 41, comma 4, legge 11





luglio 1980, n. 312 (che attribuiva ai segretari comunali e provinciali che rogavano determinati atti per conto dell'ente una quota del provento) sostituendo poi l'articolo 30, comma 2, L.734/73 ed attribuendo così integralmente il provento annuale dei diritti di segreteria al Comune (o alla Provincia).

La norma ha altresì previsto al comma 2 bis che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale – quale quello di Arcole, per quanto emerso in causa e non contestato – e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, spetta una quota dei proventi annuali dovuti ai comuni ex art.30 cit. che viene attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

Si deve pertanto condividere integralmente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp. att. c.p.c., l'orientamento già espresso dal Tribunale di Milano (sentenza 1539 del 18/5/16, est. Moglia; sentenza 2516/16 del 29.9.16 est. Perillo; conforme pure Trib. Busto Arsizio 307/16 del 3.10.16 est. La Russa) che così ha statuito:

<<... La presente analisi non può che partire dal testo normativo invocato dalla ricorrente quale fonte della propria pretesa. L'art. 10, comma 2 bis d.l. 9012014 dispone:

"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive





modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

La norma in esame sembra chiara nell'individuare, quali destinatari del beneficio di cui all'art. 30 l.n. 734/73, due categorie di segretari comunali, ovvero: quelli che operano presso enti locali privi di dirigenti con qualifica dirigenziale e quelli che non hanno qualifica dirigenziale.

Parte ricorrente deduce che i comuni ove la medesima opera sono privi, in organico, della figura dirigenziale.

La circostanza, pur non essendo provata documentalmente, non ha avuto, anche per la scelta processuale di parte convenuta, alcuna smentita.

Su tale premessa, ancorchè la ricorrente sia inquadrata quale segretario comunale di fascia A, considerata, per sua stessa ammissione resa in sede di interrogatorio libero, quale segretario con qualifica dirigenziale, alla medesima dovrebbero spettare i diritti di segretaria.

La norma, infatti, riconoscendo a tutti i segretari privi di qualifica dirigenziale, ovvero a quelli di fascia C, il diritto alla predetta indennità, estende tale emolumento anche ai segretari delle altre due fasce superiori (A e B) a condizione che nell'ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigenti.

Posto che, come detto e allo stato non smentito, presso i comuni ove opera la ricorrente non vi sono dipendenti dirigenti, non dovrebbe esservi ragione per negarle il rivendicato diritto.

La ratio della norma poi pare chiara, il riconoscimento ai segretari di fascia C è funzionale a sopperire una situazione stipendiale che, rispetto ai colleghi appartenenti alle altre due categorie, è meno favorevole e garantista; quanto agli altri segretari, il riconoscimento trova ragione nel





fatto che i medesimi operano all'interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali.

La norma citata, peraltro, risulta perfettamente aderente al disposto dell'art. 37 CCNL dei segretari comunali che, nel novero delle voci che compongono la retribuzione, inserisce anche i diritti di segreteria.

Nonostante il chiaro testo normativo, con determinazione del 24 novembre 2015, n. 15, il Comune ha ritenuto di accantonare la somma di E 4406,76 corrispondente a quanto dovuto alla dott.ssa Co. a titolo di diritti di segreteria e ciò alla luce della, pur non condivisa dall'ente, decisione della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, che il 24 giugno 2015 ha stabilito che i diritti di rogito spettano solo ai segretari di fascia C.

Più precisamente la Corte ha così motivato:

"Muovendo da una compiuta ed articolata ricostruzione, alla stregua delle disposizioni di CCNL, della disciplina delle retribuzioni dei segretari comunali - ed evidenziando il carattere derogatorio della previsione rispetto al principio della non debenza dei diritti di rogito - la Sezione regionale sottolinea come detta deroga "trovi giustificazione in presenza di segretari comunali che, per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell'ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale".

Individuando la ratio della disposizione in parola in un contemperamento di interessi "che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l'ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo" , a superamento dell'orientamento surrichiamato, ritiene la Sezione che il diritto di rogito compete esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni





collocati in fascia C mentre non spetti "ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale" (cfr deliberazione Sezione regionale di controllo per il Lazio, 2112Q151PAR, cit.).

Tale più rigorosa lettura è, ad avviso della Sezione, condivisibile atteso che la stessa, coerente con il quadro normativo - e contrattuale - regolatore della materia, appare idonea, per un verso, a non frustrare le finalità perequative sottese al comma 2 bis e, per altro, a garantire gli effetti, anche finanziari, avuti in considerazione dal legislatore (cfr. nota di lettura Senato - A.S. 1582). D'altro canto, in una più generale visione di sistema, giova evidenziare come tale ipotesi ricostruttiva si coniughi con la tendenza della legislazione a ricondurre entro ristretti limiti le fattispecie che importino deroghe, o comunque temperamenti, rispetto al fondamentale principio di omnicomprensività della retribuzione".

Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo.

In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica.

Come già detto il dettato normativo è chiaro e laddove dispone: "*Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale*" estende i diritti di





segreteria a due categorie di segretari: sicuramente a quelli che non hanno qualifica dirigenziale (dovendosi intendere in essi quelli di fascia C che più che qualifica non hanno equiparazione retributiva con i dirigenti), ma anche a quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale.

In tale secondo gruppo, il legislatore non ha inteso fare distinzioni di fascia, ma solo subordinare la titolarità dei diritti ai segretari operanti in enti privi di dipendenti dirigenziali.

La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente.

Invero, quantomeno allo stato e permanendo la situazione di organico di cui si è detto più sopra, la dott.ssa Co. proprio perché opera in Comuni privi di dirigenti rientra in una delle categorie contemplate dalla norma di cui al citato art. 10, comma 2 bis.

Diverso sarebbe e potrebbe essere in futuro, allorché venisse ad operare presso enti con dipendenti con qualifica dirigenziale.

In questo caso, infatti, non rientrando nella categoria che prescinde da tale requisito, ma in quella da esso condizionata, il suo diritto verrebbe meno (...).

Non ignora il giudicante che, anche di recente, la Corte dei Conti (da ultimo con la sentenza dei 15/9/16 depositata in data odierna dalla parte convenuta) ha espresso un orientamento difforme, nondimeno, non si condividono le argomentazioni ivi esposte.

In particolare deve osservarsi che la stessa interpretazione letterale della normativa in commento (che riconosce i diritti di rogito ai segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale) lascia chiaramente





intendere che il legislatore non ha avuto riguardo al trattamento stipendiale (pacificamente parificato tra i segretari di fascia B e quelli di fascia A con qualifica dirigenziale) ma inteso introdurre un criterio strettamente limitato alla formale qualifica di appartenenza (giacché, diversamente, non vi sarebbe stato riferimento alla qualifica bensì al trattamento stipendiale).

Pertanto non si può che ribadire la correttezza dell'orientamento già espresso in questa sede dal Tribunale di Milano >>.

Ciò posto, è evidente che nel caso in scrutinio la posizione della ricorrente è del tutto sovrapponibile a quella già trattata dal Tribunale di Milano nel caso richiamato, con una soluzione peraltro coerente anche con quanto recentemente sostenuto dalla Corte Conti reg. sez. contr. n. 297 del 13/11/2014: *“Nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, i diritti di rogito possono essere attribuiti al segretario comunale, indipendentemente dalla fascia professionale in cui lo stesso è inquadrato”*

Non essendovi quindi alcuna disposizione normativa ostativa all'accoglimento del ricorso, va riconosciuto il diritto di Corsaro Francesco a percepire ai diritti di segreteria come documentati in ricorso, con condanna del comune convenuto a corrispondere al dipendente gli importi di cui al dispositivo, trattandosi di importi relativi ad attività non oggetto di contestazione.

Ogni altra domanda si intende assorbita o rigettata.

Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti a fronte della complessità delle questioni e della regola di decisione adottata, non cristallizzata in univoci orientamenti giurisprudenziali, ma anche tenuto





conto del contrario orientamento prevalente nella giurisprudenza contabile e della contumacia del comune.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1) in accoglimento del ricorso riconosce a Corsaro Francesco il diritto alla corresponsione dei diritti di segreteria come indicati in ricorso e per l'effetto condanna il COMUNE DI ARCOLE, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondergli la somma lorda di euro 7.366,87, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;

2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Verona, 26 gennaio 2017

IL GIUDICE

dr. Marco Cucchetto

